

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-370	del 27/05/2010
Oggetto	Sezione Provinciale di Bologna. Ulteriore proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla d.ssa RICCIARDELLI ISABELLA. Periodo dal 1/7/2010 al 31/12/2010.	
Proposta	n. PDTD-2010-395 del 27/05/2010	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Ctr Aree Urbane	
Dirigente proponente	Poluzzi Vanes	
Responsabile del procedimento	Maccaferri Nadia	

Questo giorno 27 (Ventisette) Maggio 2010, presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore del nodo Sezione di Bologna, Dott. Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna. Ulteriore proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla dott.ssa RICCIARDELLI ISABELLA. Periodo dal 1/7/2010 al 31/12/2010.

VISTI:

- gli artt. 2222-2238 c.c.;
- l'art. 409 c.p.c., punto n.3;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il conferimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 607 del 04/05/2009 avente ad oggetto "Disciplina del rapporto di lavoro autonomo in Regione Emilia-Romagna", con cui è stata approvata la "Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna";
- la DDG n. 81 del 23/10/2009 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Approvazione della disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna";
- la DDG n. 91 del 26/11/2009 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa. Approvazione della procedura semplificata per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art.11 della "Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna" di cui alla DDG n.81/2009;

CONSIDERATO:

- che Arpa, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Legge Regionale istitutiva n. 44/1995, svolge abitualmente progetti e commesse specifiche a favore della Regione Emilia-Romagna e degli altri Enti di riferimento;
- che per la realizzazione dei suddetti progetti o commesse specifici, nonché per la realizzazione di obiettivi e programmi specifici dell'Agenzia, possono essere conferiti, in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo, riconducibili agli artt. 2222-2238 del codice civile;

PREMESSO:

- che presso la Sezione Provinciale di Bologna risulta necessario l'espletamento di attività altamente qualificate per la realizzazione del seguente progetto "organizzazione di un sistema di sorveglianza ambientale e valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani presenti in Emilia Romagna" progetto MONITER LP 2 (Cod. 7BO01);

RILEVATO

- che, nell'ambito del suddetto progetto, le attività altamente qualificate da doversi espletare sono, in particolare, le seguenti: attività di monitoraggio, elaborazione dati ed interpretazione degli stessi, sulla matrice atmosfera;
- che l'oggetto della suddetta prestazione corrisponde alle competenze istituzionali attribuite ad Arpa, con particolare riferimento all'art.5 lettera a) in particolare, lett. b), lett.c), lett. h) e lett. n) della L.R. 44/1995 e s.m.i.;
- che sussiste il carattere temporaneo della suddetta prestazione, stante la necessità di completare l'attività avviata nell'ambito del suddetto progetto;
- altresì, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 1 lettera d) della "Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna" approvata con DDG n. 81/2009, per l'espletamento delle suddette attività altamente qualificate è necessario il possesso di una particolare e comprovata specializzazione universitaria, nonché di una specifica professionalità, quali laurea in Scienze Naturali (vecchio ordinamento) ed esperienza professionale di almeno 3 anni nell'attività di monitoraggio, elaborazione dati ed interpretazione degli stessi, sulla matrice atmosfera;

CONSIDERATO:

- che presso la Sezione di Bologna risulta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, in ragione del fatto che il personale con analoga professionalità risulta impiegato prioritariamente nello svolgimento delle attività istituzionali già programmate e, più precisamente, nell'attività di modellistica ed elaborazione dati;
- altresì, che con comunicazione a mezzo mail del giorno 27/04/2010, conservata agli atti, è stata effettuata una specifica ricognizione presso gli altri Nodi di Arpa a seguito della quale è stata accertare l'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Agenzia, anche mediante forme di mobilità, la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico in esame;

- che suddetto progetto, la cui scadenza naturale era prevista per il mese di Aprile 2010, è stato prorogato al 31/12/2010 con D.G.R. n. 2281 del 28/12/2009;

RICHIAMATA:

- la determinazione del Direttore della Sezione di Bologna n. 11 del 27/11/2008, con cui si conferiva alla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA l'incarico di collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di attività connesse allo sviluppo del suddetto progetto a far data dal 1/1/2009 e sino al 31/12/2009;
- la successiva determinazione del Direttore della Sezione di Bologna n. 79 del 16/12/2010 con cui si prorogava alla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA tale incarico dal 01/01/2010 al 30/06/2010;

RICHIAMATO ALTRESI':

- l'art. 13 comma 4 della citata "Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna" che prevede, ove si ravvisi un motivato interesse, la possibilità di prorogare l'originario contratto di lavoro autonomo;

RILEVATO:

- che l'attività svolta dalla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA nel corso della precedente collaborazione è stata espletata in maniera positiva e soddisfacente e che, come evidenziato, persistono le motivazioni di carattere tecnico e organizzativo che rendono necessaria la proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa;

RITENUTO :

- pertanto, di procedere ad ulteriore proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010 alla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA, che possiede la necessaria elevata professionalità, come da curriculum acquisito agli atti, in merito allo svolgimento delle attività sopra elencate;
- di approvare lo schema di contratto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi tra ARPA e la D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA;
- di riconoscere alla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA, per le prestazioni fornite, un compenso lordo di Euro 9.000; a tale somma è aggiunto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali trasferte fuori sede, nei limiti e con le modalità previste dal suddetto schema di contratto;

DATO ATTO:

- che la proroga dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente provvedimento avviene nel rispetto delle vigenti Leggi Finanziarie;
- che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 della richiamata "Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpa Emilia-Romagna" approvata con DDG 81/2009, come risulta da specifica scheda conservata agli atti del Nodo, sono stati acquisiti i preventivi pareri del Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali e dell'Area Bilancio e Controllo Economico, rispettivamente per gli aspetti di natura tecnico/giuridica e di coerenza con la programmazione degli incarichi e con il budget;

DATO ATTO ALTRESI':

- che l'incarico oggetto del presente provvedimento è previsto nella programmazione di cui al "documento di previsione del fabbisogno di massima relativo al conferimento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo per l'anno 2010, approvato con DDG n. 85 del 9/11/2009;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 96 del 21/12/09: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Piano Investimenti 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010;
- la D.D.G. n. 97 del 21/12/09: Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2010;

SU PROPOSTA:

- del dott. Vanes Poluzzi, responsabile del CTR "Aree Urbane", il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile espresso dal Referente amministrativo della Sezione di Bologna, Nadia Maccaferri;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n 241 e della Legge Regionale n. 32/1993 il responsabile Staff Amministrazione, Nadia Maccaferri;

DETERMINA

1. di procedere ad ulteriore proroga, per quanto esposto in premessa, dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo dal 01/07/2010 al 31/12/2010, alla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA, che possiede la necessaria elevata professionalità per lo svolgimento delle seguenti attività altamente qualificate: attività di monitoraggio, elaborazione dati ed interpretazione degli stessi, sulla matrice atmosfera;
2. di approvare lo schema di contratto, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi tra ARPA e la D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA;
3. di riconoscere alla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA, per le prestazioni fornite, un compenso lordo di Euro 9.000; a tale somma è aggiunto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuali trasferte fuori sede, nei limiti e con le modalità previste dal suddetto schema di contratto;
4. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 11.477,28, avente natura di "costi di collaborazioni su progetto" è a carico dell'esercizio 2010 ed è compreso nel bilancio economico preventivo annuale, con riferimento al centro di responsabilità BOPNC - cod. prog. 7BO01.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI BOLOGNA

(Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia)

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

Il Direttore della Sezione Provinciale ARPA di Bologna, Dr.ssa Maria Adelaide Corvaglia

E

La Dr.ssa RICCIARDELLI ISABELLA, nata a il,
residente a Via (CF:).

ART. 1 - OGGETTO

La prestazione consisterà nell'esecuzione delle seguenti attività nell'ambito del progetto "Organizzazione di un sistema di sorveglianza ambientale e valutazione epidemiologica nelle aree circostanti gli impianti di incenerimento rifiuti solidi urbani in Emilia Romagna (Monitor)":

- a) Campionamento, secondo quanto previsto dal progetto, per il monitoraggio dei parametri richiesti in atmosfera;
- b) Effettuazione di controlli della strumentazione dislocata sul territorio provinciale per le indagini previste sulla qualità dell'aria; predisposizione degli strumenti per il campionamento;
- c) Collaborazione nella elaborazione dei dati, nella redazione di relazioni e di quanto altro richiesto nell'ambito del progetto;
- d) Collaborazione nella eventuale divulgazione dei risultati;
- e) Collaborazione per la gestione dei rapporti con gli Enti coinvolti nel progetto.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE -

La collaborazione oggetto del presente contratto è resa dalla D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA in forma di collaborazione coordinata e continuativa e nel contesto di un rapporto che, data la fattispecie, le modalità di esecuzione e per l'esplicita volontà delle parti si configura come contratto di lavoro autonomo, regolato dagli artt. 2222 e ss. del codice civile e in nessun caso può essere ricondotto a lavoro subordinato.

E', altresì, esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

L'incarico non comporta obbligo di osservanza dell'orario di servizio rimanendo la d.ssa RICCIARDELLI ISABELLA libera di articolare le modalità di svolgimento della prestazione secondo le effettive esigenze dell'incarico, nel rispetto dell'organizzazione della Sezione di Bologna

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto di lavoro è il Dott. Poluzzi Vanes cui la d.ssa RICCIARDELLI ISABELLA dovrà rapportarsi per concordare tempi, modalità di svolgimento della

prestazione e modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione.

La D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA si impegna a prestare la propria collaborazione in via continuativa, anche se non esclusiva, dando preventiva comunicazione all'Ente in caso di svolgimento di attività in favore di terzi, fatta salva la compatibilità degli impegni assunti con il presente contratto. Il collaboratore si impegna a svolgere l'attività nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto d'ufficio.

Le modalità specifiche di svolgimento della prestazione, tengono conto del necessario recupero psico-fisico del collaboratore e sono concordate con il soggetto referente, che ha il compito di verificare il corretto adempimento della prestazione.

ART. 3 - SEDE -

La sede di lavoro della D.ssa RICCIARDELLI ISABELLA viene individuata presso la sede della Sezione di Bologna in via F. Rocchi n.19.

ART. 4 - DURATA -

L'incarico oggetto del presente contratto decorre dal 01/07/2010 e termina il 31/12/2010.

Ogni ulteriore accordo e/o patto aggiuntivo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti in data successiva.

ART. 5 - COMPENSO -

Il compenso pattuito per l'incarico è determinato di comune accordo fra le parti in complessivi Euro 9.000 al lordo delle ritenute fiscali, delle ritenute previdenziali e assicurative a carico del lavoratore, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato conseguito nel periodo contrattuale.

Saranno rimborsate al collaboratore le spese di viaggio, vitto e alloggio nel limite massimo di Euro 1.000 e con le modalità previste per il personale dipendente dell'Agenzia per prestazioni aventi i requisiti delle trasferte, purchè previamente autorizzate.

ART. 6

- MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COMPENSO -

Il compenso sarà liquidato con emissione di un cedolino stipendiale con cadenza mensile.

Il compenso sarà erogato alla d.ssa RICCIARDELLI ISABELLA nel mese successivo al periodo di competenza.

ART. 7 – IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE

L'eventuale temporanea impossibilità a svolgere l'attività dovuta ad infortunio, malattia o gravi necessità familiari, debitamente documentate, comporta la sospensione del contratto qualora l'impedimento sia di durata compresa tra i 7 ed i 30 giorni anche non continuativi nel semestre, per un periodo corrispondente. Per tale periodo non è riconosciuto il diritto ad alcun compenso.

Per impedimenti di durata inferiore a 7 giorni il compenso viene regolarmente corrisposto se il collaboratore avrà comunque raggiunto gli obiettivi fissati nel contratto.

Per impedimenti di durata superiore a 30 giorni è facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto.

L'impedimento dovrà essere tempestivamente comunicato per consentire all'Amministrazione di intervenire, se necessario, con soluzioni alternative. E' facoltà delle parti concordare una proroga del rapporto per una durata massima corrispondente al periodo di sospensione se ricorrono ancora le condizioni che hanno condotto alla sottoscrizione del contratto.

In caso di gravidanza è fatto divieto di adibire la collaboratrice al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del d. lgs. 151/2001. In caso di gravidanza il contratto è sospeso, su richiesta della collaboratrice, fino ad un massimo di 180 giorni. Il periodo di sospensione è esteso per tutto il corrispondente periodo in caso sia diagnosticata e debitamente certificata una gravidanza a rischio. In tale evenienza potranno essere concordate, in alternativa alla sospensione, modalità diverse per lo svolgimento della prestazione compatibilmente con la natura dell'incarico e con lo stato di salute della collaboratrice. Per tutta la durata della sospensione non viene riconosciuto alcun compenso. E' facoltà delle parti concordare una proroga del rapporto per una durata massima corrispondente al periodo di sospensione se ricorrono ancora le condizioni che hanno condotto alla sottoscrizione del contratto.

Compatibilmente con la natura dell'attività e fatto salvo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto, potranno essere concordate le necessarie flessibilità in relazione alla necessità di provvedere alle cure parentali.

ART. 8 – SICUREZZA SUL LAVORO

Si applica la disciplina prevista per i dipendenti dell'Agenzia in materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del lavoro in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

ART. 9 – DIRITTO D'AUTORE

L'Ente riconosce il collaboratore come autore delle invenzioni realizzate nel corso dell'attività svolta e si impegna a farne menzione nelle pubblicazioni, negli atti o nei progetti che abbiano a riferimento l'attività oggetto del contratto.

ART.10 – RECESSO E RISOLUZIONE

Le parti potranno recedere dal presente contratto anche prima della scadenza di cui all'art. 4 per giusta causa o per giustificato motivo, dando preavviso scritto di 30 giorni. Il recesso dell'Agenzia deve essere motivato. In tali casi si provvederà a liquidare il compenso per la prestazione già fornita nella misura determinata dal risultato utile conseguito. Si considera giusta causa di recesso la mancata formalizzazione degli atti afferenti il progetto di cui all'art. 1 da parte dell'Ente terzo committente

Prima della scadenza del termine il contratto può, altresì, estinguersi secondo le

generali regole dei contratti, anche per accordo tra le parti, per impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per avvenuta realizzazione dell'opera oggetto del contratto.

In caso di inadempimento contrattuale per mancata conclusione dell'attività nei tempi individuati dal presente contratto, verificato secondo quanto indicato al successivo l'art. 11, o per cessazione anticipata da parte del collaboratore senza rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 10, si applica una decurtazione percentuale del compenso pattuito.

ART. 11

- VERIFICA DELL'ESECUZIONE -

Il referente di cui all'art. 2 verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal presente contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il referente di cui all'art. 2 informa il Dirigente competente che può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, oppure può valutare se risolvere direttamente il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente competente può chiedere al soggetto incaricato di integrarli entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può autorizzare il pagamento parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 12

- RISOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE -

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché alla sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente sarà demandata al Foro di Bologna.

ART. 13

- NORMATIVE -

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti e si impegnano al puntuale adeguamento delle modifiche che verranno successivamente introdotte.

Letto, confermato e sottoscritto

Bologna,

Il Collaboratore

Dott.ssa Isabella Ricciardelli

Il Direttore di Nodo

Dott.ssa M. Adelaide Corvaglia

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), ARPA Emilia-Romagna è tenuta a fornire all'interessato informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei dati dell'interessato per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte di ARPA Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso dell'interessato.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dall'interessato stesso al momento della partecipazione alla procedura per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: conferimento di incarico di prestazione d'opera intellettuale con contratto di lavoro autonomo.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali dell'interessato potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori di ARPA Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per ARPA Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Direttore Generale di ARPA Emilia-Romagna, domiciliato per la carica in Bologna, Via Po n. 5, cap 40139. ARPA Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore del Nodo interessato. Lo stesso è responsabile del riscontro in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.